



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

AREA ESECUZIONI MOBILIARI

IL G.E.

Visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 60 del 8.03.2020;

rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto, *"a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate dall'articolo 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*;

rilevato, altresì, che, ai sensi del successivo comma 2, *"a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.3.2020;

rilevato che l'art. 83 del citato decreto prevede, al comma 1, che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*;

rilevato, altresì, che l'art. 83 del citato decreto prevede, al comma 2, che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"*, con le eccezioni di cui al comma 3;

visto il successivo Decreto Legge n. 23 del 6 aprile 2020, pubblicato in G.U. l'8 aprile 2020, che ha prorogato sino all'11 maggio 2020 i termini di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020;

ritenuto pertanto che va disciplinata anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione, per assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le linee di intervento debbano attenersi sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita.

DISPONE

- 1) il rinvio delle udienze ex artt. 530 e 543 c.p.c., nonché delle udienze fissate per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto non rappresentano attività connotate dai caratteri di urgenza, a data successiva all'11/05/2020 con apposito decreto di differimento del G.E.;
- 2) conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati alle udienze di cui al punto n. 1) in funzione della nuova data di udienza;
- 3) la sospensione sino alla data dell'11/05/2020 delle attività degli esperti stimatori di accesso diretto presso Pubblici Uffici, registri e archivi, e presso i luoghi e i beni oggetto di esecuzione;
- 4) la sospensione sino all'11/05/2020 per l'IVG, quale custode giudiziario, degli accessi ai luoghi in cui si trovano i beni pignorati, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, verbali dell'autorità giudiziaria, etc.);
 - b) attività in atto di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera di terzi. In tali casi il custode avrà cura di eseguire l'accesso con modalità compatibili con la normativa emergenziale in materia sanitaria;
- 5) sono revocati gli esperimenti di vendita già fissati sino all'11/05/2020 e le cauzioni già depositate devono essere restituite. L'IVG provvederà alla restituzione delle offerte e ad individuare nuove date di vendita successive all'11/05/2020 nel rispetto dei termini per gli adempimenti pubblicitari stabiliti nell'ordinanza di vendita;
- 6) l'IVG provvederà a pubblicare il presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.E.";
- 7) nel periodo dal 9/03/2020 fino all'11/05/2020 (compreso), poiché per l'art. 83, co. 2, cit., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, deve considerarsi sospeso il termine per il versamento del prezzo di acquisto, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire;
- 8) pertanto, se il termine viene a scadenza in detto periodo, il suo decorso riprenderà dal 12/05/2020;
- 9) per il periodo dal 9/03/2020 all'11/05/2020, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene e, quindi, anche le visite da parte di eventuali interessati.
- 10) nel periodo dal 9/03/2020 fino all'11/05/2020 (compreso), poiché per l'art. 83, co. 2, cit., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, deve considerarsi sospesa anche qualsiasi attività relativa all'esecuzione degli obblighi di fare, salvo ragioni di urgenza che saranno rappresentate preventivamente al G.E.;

Manda alla Cancelleria per l'inserimento della presente circolare in tutti i fascicoli delle esecuzioni mobiliari interessati e per la comunicazione dello stesso a tutte le parti dei procedimenti esecutivi, agli ausiliari del Giudice e agli ordini professionali.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento, anche tramite pubblicazione sul sito del Tribunale.

Potenza,
14.04.2020

Il G.E.
dott.ssa Angela Alborino
